



COMUNE DI CROSIA

(Provincia di Cosenza)

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. ____ in data __/__/____

INDICE

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Finalità
- Articolo 2 - Funzioni di polizia urbana
- Articolo 3 - Accertamento delle violazioni
- Articolo 4 - Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

TITOLO 2 - SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Articolo 5 - Spazi ed aree pubbliche
- Articolo 6 - Atti vietati su suolo pubblico

TITOLO 3 - NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Articolo 7 - Marciapiedi e spazi coperti prospicienti la pubblica via
- Articolo 8 - Manutenzione degli edifici e delle aree
- Articolo 9 - Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri
- Articolo 10 - Patrimonio pubblico e arredo urbano
- Articolo 11 - Nettezza del suolo e dell'abitato
- Articolo 12 - Eventi meteorologici eccezionali
- Articolo 13 - Rami e siepi
- Articolo 14 - Pulizia fossati
- Articolo 15 - Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci
- Articolo 16 - Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali
- Articolo 17 - Esposizione di panni e tappeti
- Articolo 18 - Spandimento delle deiezioni zootecniche

TITOLO 4 - QUIETE E SICUREZZA PUBBLICA

- Articolo 19 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili
- Articolo 20 - Oggetti mobili
- Articolo 21 - Accensione di fuochi
- Articolo 22 - Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali
- Articolo 23 - Sosta o fermata di veicoli a motore
- Articolo 24 - Cortei
- Articolo 25 - Volantinaggio e distribuzione materiale pubblicitario

TITOLO 5 - ANIMALI

Articolo 26 - Animali di affezione, da cortile e o da stalla

Articolo 27 - Custodia e tutela degli animali

Articolo 28 - Cani

Articolo 29 - Colombi di città

Articolo 30 - Lotta alle zanzare

TITOLO 6 - SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE

Articolo 31 - Somministrazione bevande di qualsiasi gradazione alcolica

Articolo 32 - Divieto di consumo non controllato di bevande di qualsiasi gradazione alcolica

Articolo 33 - Individuazione delle aree urbane sensibili

Articolo 34 - Misure di tutela nelle aree sensibili

Articolo 35 - Ordine di allontanamento Daspo urbano

Articolo 36 - Sanzioni rafforzate nelle aree sensibili

TITOLO 7 - VARIE

Articolo 37 - Disciplina della mendicizia nel territorio comunale

Articolo 38 - Divieto dell'esercizio del mestiere girovago del cd lavavetri

Articolo 39 - Divieto dell'esercizio del mestiere girovago del cd accompagnatore di carrelli della spesa

Articolo 40 - Divieto di campeggio libero

Articolo 41 - Contrassegni del comune

TITOLO 8 - SANZIONI

Articolo 42 - Sanzioni amministrative

TITOLO 9 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 43 - Abrogazioni di norme

Articolo 44 - Reiterazione

Articolo 45 - Norma finale

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto dell'Ente, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private aperte al pubblico transito, salvo diversa disposizione. Le stesse norme sono applicabili qualora le attività ivi previste esplichino, comunque, i loro effetti fuori dalle pertinenze di una qualsiasi area privata.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2 - Funzioni di Polizia Urbana

1. Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D. Lgs. n. 112/98.

Art. 3 - Accertamento delle violazioni

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Servizio di Polizia Locale e agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

Art. 4 - Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste, potranno essere aggiornate con Deliberazione della Giunta Comunale.

TITOLO 2

SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 5 - Spazi ed aree pubbliche

1. Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
2. E' proibita, pertanto, qualunque alterazione od occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, nonché degli spazi sovrastanti o sottostanti di detti luoghi, senza autorizzazione dell'autorità comunale.
3. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa come previsto dall'art. 42 del presente Regolamento e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Art. 6 - Atti vietati su suolo pubblico

1. Sul suolo pubblico è vietato:
 - a) lavare i veicoli;
 - b) calpestare o deturpare aiuole fiorite o coltivate;
 - c) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina, uova e simili, nonché lo scoppio di petardi;
 - d) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
 - e) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
 - f) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;
 - g) bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, i loggiati, gli androni, le scale e negli spazi coperti aperti al pubblico recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
 - h) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
 - i) soddisfare bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati. E' altresì vietato "sputare", sia per motivazioni di carattere igienico-sanitario, che per evitare l'imbrattamento di luoghi pubblici.
 - l) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti.

m) Imbrattare o danneggiare monumenti, fontane, edifici pubblici o facciate, visibili e non dalla pubblica via di edifici privati;

n) Arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati;

o) E' altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.

p) Collocare direttamente o indirettamente su pali della pubblica illuminazione, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere. Il divieto non riguarda gli enti gestori di servizio pubblico, che in caso di sospensione delle pubbliche forniture hanno l'obbligo di rendere edotta la popolazione con volantini appesi.

Gli stessi gestori sono però tenuti al ripristino dei luoghi a cessata esigenza;

q) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria come previsto dall'art. 42 del presente Regolamento e l'obbligo dell'immediata rimessa in pristino dei luoghi

TITOLO 3

NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 7 - Marciapiedi e spazi coperti prospicienti la pubblica via.

1. Salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti e dalle convenzioni urbanistiche specifiche, chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, provvede alla costante pulizia del tratto di marciapiede soggetto al pubblico transito, anche negli spazi coperti, quali portici, loggiati o androni sul quale il locale prospetta.
2. Non si possono percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione ridotta.
3. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria come previsto dall'art. 42 del presente Regolamento e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 8 - Manutenzione degli edifici e delle aree.

1. I proprietari, i locatori e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.
2. I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
3. I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
4. I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.
5. Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilizie, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.
6. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

7. I proprietari, i locatari o i concessionari di terreni o aree nel centro abitato devono provvedere allo sfalcio dell'erba e delle piante che vi crescono al fine di evitare situazioni di incuria, abbandono e/o degrado.

8. Le violazioni di cui ai precedenti commi 4 e 7 comportano una sanzione amministrativa come previsto dall'art. 42 del presente regolamento.

9. Le violazioni agli altri commi del presente articolo, ad eccezione del comma 1 comportano una sanzione amministrativa pecuniaria come previsto dall'art. 42 del presente Regolamento e l'obbligo della messa in pristino dei luoghi.

Art. 9 - Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.

2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria come previsto dall'art. 42 del presente Regolamento e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 10 - Patrimonio pubblico/privato e arredo urbano

1. Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:

a) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;

b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici e fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;

c) spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;

2. Su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari e fatto salvo il rispetto del decoro urbano, è vietato apporre targhe, segnaletica o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi;

3. Gli organizzatori di manifestazioni o eventi per i quali l'Autorità competente ritenga necessaria la chiusura o la modifica della normale circolazione stradale hanno l'obbligo di porre in essere e rimuovere, l'idonea segnaletica in modo tempestivo, rispettando le prescrizioni imposte nella relativa ordinanza emessa dall'Ente stesso.

4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria come previsto dall'art. 42 del presente Regolamento e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 11 - Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fermo restando quanto previsto per le attività mercatali, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.
2. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui al comma precedente, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via, ma essi vanno raccolti e conferiti al servizio di nettezza urbana secondo le regole vigenti.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa come previsto, dall'art 42 del presente regolamento.

Art. 12 – Eventi meteorologici eccezionali (neve, ghiaccio e simili)

1. In caso di eventi meteorologici eccezionali, quali nevicate, gelate o formazione di ghiaccio, i proprietari, amministratori o conduttori di edifici sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie a tutela della pubblica incolumità.

In particolare, devono:

- mantenere sgombri e sicuri i marciapiedi e gli accessi agli edifici;
- rimuovere eventuali situazioni di pericolo derivanti da accumuli di neve o ghiaccio;
- segnalare adeguatamente eventuali condizioni di rischio.

2. Le modalità operative potranno essere disciplinate con specifica ordinanza del Sindaco in relazione all'evento verificatosi.

3. La violazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 42 del presente regolamento.

Art. 13 - Rami e siepi

1. I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.

2. Si possono ammettere limitate sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70 al di sopra del marciapiede, e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata. Per tutte le piante in questione i proprietari sono tenuti a potarle dietro formale diffida degli operatori di Polizia locale ai sensi dell'Ordinanza in materia. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1 secondo le norme in vigore.

3. Rami e siepi che pur non sporgendo al di fuori delle proprietà private riducono la visibilità sulle intersezioni stradali devono essere adeguatamente regolate a cura dei proprietari o locatari al fine di evitare situazioni di pericolo.

4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria come previsto dall'art. 42 del presente Regolamento e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 14 - Pulizia fossati

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria come previsto dall'art. 42 del presente Regolamento e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 15 - Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

1. Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria come previsto dall'art. 42 del presente Regolamento.

Art. 16 - Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

1. Ferme restando le prescrizioni inerenti la sistemazione dei contenitori porta rifiuti, i titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita. Sono inoltre tenuti a portare nell'area di stoccaggio comunale il materiale di imballaggio ingombrante e voluminoso.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria come previsto dall'art. 42 del presente Regolamento e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
3. I titolari dei pubblici esercizi ricadenti nelle aree sensibili sono tenuti a collaborare con la Polizia locale al fine di garantire il controllo delle aree esterne ed evitare assembramenti rumorosi.

Art. 17 - Esposizione di panni e tappeti

1. E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano disturbo o pericolo.

2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria come previsto dall'art. 42 del presente Regolamento e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 18 - Spandimento delle deiezioni zootecniche

1. Fatte salve le disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti d'allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e zootecniche, che sono contenute in Leggi Nazionali e Regionali, lo spandimento delle deiezioni zootecniche deve essere eseguito:

- a) nel minor tempo possibile ed in maniera uniforme;
- b) ricorrendo a sistemi che evitino lo sviluppo di aerosol verso aree non interessate all'attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;
- c) evitando gli orari di maggior irradiazione solare e comunque in nessun caso tra le ore 10.00 e le 17.00;
- d) le operazioni di interrimento dovranno iniziare immediatamente dopo la conclusione della distribuzione partendo dalla porzione di terreno più vicina ad abitazioni.

2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria come previsto dall'art. 42 del presente Regolamento e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

TITOLO 4

QUIETE E SICUREZZA PUBBLICA

Art. 19 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili.

1. I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria come previsto dall'art. 42 del presente Regolamento e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1.

Art. 20 - Oggetti mobili.

1. Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
2. L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo, molestia o pericolo al pubblico transito.
3. La violazione di cui ai commi 1) e 2) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria come previsto dall'art. 42 del presente Regolamento e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 21 - Accensione di fuochi.

1. E' vietato bruciare materiale o accendere fuochi di qualsiasi natura in centro abitato.
2. E' consentita l'accensione di fuochi in occasione di particolari ricorrenze e non venga cagionata eccessiva molestia alle persone e vengano rispettate le norme sulla sicurezza e pubblica incolumità.
3. L'uso di bracieri, griglie, barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, purché non si rechi molestia ad altre persone.
4. Se per qualsiasi causa, anche naturale, le accensioni consentite dovessero produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerle.
5. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria come previsto dall'art. 42 del presente Regolamento e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 22 - Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

1. Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, oggetti a dondolo, video games e similari è tenuto al rispetto della normativa vigente.

2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria come previsto dall'art. 42 del presente Regolamento ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 23 - Sosta o fermata di veicoli a motore

1. È fatto divieto di mantenere il motore acceso durante la sosta prolungata dei veicoli, salvo esigenze tecniche o di servizio.

2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria come previsto dall'art. 42 del presente Regolamento.

Art. 24 - Cortei

1. Al fine di evitare pregiudizi alla sicurezza della circolazione stradale, è vietato qualsiasi corteo che si articoli lungo le strade comunali che non sia stato preventivamente comunicato agli organismi competenti per il tramite della Polizia Locale.

2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria come previsto dall'art. 42 del presente Regolamento da irrogarsi al soggetto promotore (persona fisica o giuridica).

Art. 25 - Volantinaggio e distribuzione materiale pubblicitario

1. E' vietato su tutto il territorio comunale:

- effettuare pubblicità mediante il volantinaggio e/o affissione di manifesti su pali di pubblica illuminazione e della segnaletica stradale, su alberi o su mura o qualsiasi altra collocazione non autorizzati;
- distribuire volantini, dépliant, manifesti, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, sugli usci e negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza o lunotto delle autovetture e, comunque su tutti gli altri tipi di veicoli;
- distribuire volantini ai conducenti o ai passeggeri delle auto durante la circolazione e la distribuzione a mano in prossimità e in corrispondenza di intersezioni stradali, incroci;
- lanciare, su tutto il territorio comunale, volantini, buoni-sconto, biglietti omaggio e materiale similar.

2. E' consentita la distribuzione di dépliant commerciali "porta a porta" esclusivamente quale deposito degli stessi nelle cassette della posta dei residenti e/o condominiali, la distribuzione potrà avvenire solamente ove queste ultime siano chiuse da ogni lato, idonee a contenere per dimensione e quantità detti materiali, i dépliant commerciali non devono fuoriuscire o cadere dalle cassette stesse;

3. Il volantinaggio potrà essere effettuato solo a seguito del pagamento della relativa imposta.
4. Il volantinaggio potrà essere altresì effettuato solo se la ditta e/o gli incaricati delle operazioni di volantinaggio, almeno 3 giorni prima, hanno segnalato la data del giorno volantinaggio al Comando di P.L. e l'itinerario che seguiranno nella distribuzione dei volantini nonché trasmessa la ricevuta di pagamento della relativa imposta.
5. In occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, celebrative ecc. potranno essere distribuiti volantini nell'ambito delle manifestazioni autorizzate su aree pubbliche ai cittadini che si dimostrino interessati, senza arrecare molestie.
6. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria come previsto dall'art.42 del presente regolamento irrogarsi al soggetto incaricato della distribuzione (persona fisica o giuridica), nonché al committente del messaggio pubblicitario.

TITOLO 5

ANIMALI

Art. 26 - Animali di affezione, da cortile e/o da stalla

1. I proprietari o possessori di animali di affezione, da cortile e/o da stalla devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
2. Gli stessi devono, inoltre, garantire il mantenimento di idonee condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.
3. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria come previsto dall'art. 42 del presente Regolamento e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Art. 27 - Custodia e tutela degli animali

1. Ai proprietari o possessori di animali è vietato:
 - a) consentire che gli animali con deiezioni sporchino i portici, i marciapiedi o altri spazi pubblici. E' fatto obbligo a chiunque conduca animali in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sè strumenti idonei alla raccolta delle stesse;
 - b) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
 - c) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree pubbliche;
 - d) non è permesso lasciar vagare animali di qualsiasi specie.
2. Chiunque si occupi della cura e del sostentamento delle colonie feline, è obbligato a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.
3. La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria come previsto dall'art. 42 del presente Regolamento e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
4. La violazione di cui ai commi 1) e 2) comportano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 42 del presente Regolamento.

Art. 28 – Cani

1. Il proprietario o detentore di un cane è responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde dei danni o lesioni arrecati a persone, animali o cose.
2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il periodo di affidamento.
3. Il proprietario o detentore del cane deve:

- utilizzare il guinzaglio, di lunghezza non superiore a 1,50 metri, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico;
- avere con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare in caso di rischio per
- l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
- affidare l'animale a persone in grado di gestirlo correttamente;
- assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle condizioni di convivenza civile.

4. I cani a custodia di proprietà private devono essere detenuti in modo tale da impedirne la fuga e da garantire la sicurezza di terzi.

5. I cani devono essere custoditi assicurando condizioni di benessere, con disponibilità di acqua, cibo e adeguato riparo dalle intemperie.

6. È fatto obbligo ai proprietari o detentori di cani di:

- ✓ raccogliere immediatamente le deiezioni prodotte dagli animali su aree pubbliche o aperte al pubblico;
- ✓ essere muniti di idonei strumenti per la raccolta delle stesse;
- ✓ conferire i rifiuti secondo le modalità previste dal servizio di igiene urbana.

7. È vietato:

- ❖ lasciare vagare liberamente i cani senza controllo;
- ❖ favorire comportamenti aggressivi o pericolosi;
- ❖ detenere animali in condizioni incompatibili con la loro natura e tali da arrecare sofferenza.

8. Presso il territorio comunale si applicano le disposizioni vigenti in materia di anagrafe canina, gestita dal Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria competente. I proprietari o detentori sono tenuti all'iscrizione dell'animale, alla sua identificazione mediante microchip e agli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

9. Il Comune, tramite la Polizia Locale, esercita attività di controllo e vigilanza sul rispetto degli obblighi di cui al presente articolo.

10. La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 42 del presente Regolamento, salvo che il fatto costituisca più grave illecito.

Art. 29 - Colombi di città (*columba livia* forma domestica)

1. I proprietari di immobili in stato di abbandono o sfitti da lungo tempo sono tenuti a provvedere alla chiusura di tutti i siti di accesso alle stanze, soffitte, abbaini, ecc..., potenzialmente utilizzabili dai colombi di città al fine di costruire dormitori o aree di nidificazione.

2. Sono vietati sia la somministrazione diretta di cibo ai colombi di città, che l'abbandono volontario di cibo in siti normalmente accessibili da detti animali.
3. I proprietari di immobili utilizzati dai colombi sono tenuti alla pulizia del guano depositato nelle pertinenze dell'edificio.
4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria come previsto dall'art. 42 del presente Regolamento e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 30 - Lotta alle zanzare

1. Per una efficace lotta alle zanzare, in particolare nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 1° novembre, è obbligatorio:
 - a) non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni ove possa raccogliersi l'acqua piovana, ivi compresi copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili, anche collocati nei cortili, nei terrazzi e all'interno delle abitazioni;
 - b) procedere alla loro accurata pulizia e alla chiusura ermetica con teli plastici o coperchi ove si tratti di oggetti non abbandonati, bensì sotto controllo della proprietà privata;
 - c) svuotare i contenitori di uso comune, come piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatori, ecc... giornalmente o lavarli o capovolgerli;
 - d) coprire eventuali contenitori di acqua inamovibili, quali ad esempio vasche di cemento, bidoni e fusti per l'irrigazione degli orti, con strutture rigide (reti di plastica o reti zanzariere);
 - e) introdurre nelle piccole fontane ornamentali da giardino pesci larvivori (come ad esempio i pesci rossi, ecc...);
 - f) provvedere ad ispezionare, pulire e trattare periodicamente le caditoie interne ai tombini per la raccolta dell'acqua piovana, presenti nei giardini e nei cortili;
2. Le Aziende agricole e zootecniche e chiunque allevi animali o li accudisca anche a scopo zoofilo, devono curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna.
3. I proprietari degli edifici destinati ad abitazione e ad altri usi devono curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici esistenti nei fabbricati e nei locali annessi, allo scopo di evitare raccolte scoperte, anche temporanee, di acqua stagnante e procedere autonomamente con disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi.
4. Particolare cura dovrà aversi affinché i lavatoi, le fontane dei cortili e delle terrazze, le vasche, i laghetti ornamentali da giardino e qualsiasi altra raccolta idrica non favoriscano il ristagno dell'acqua.
5. Il medesimo obbligo è esteso ai responsabili dei cantieri fissi e mobili e per quanto riguarda le raccolte idriche temporanee (fosse di sterro, vasconi ecc..).
6. Coloro che per fini commerciali o ad altro titolo possiedono o detengono, anche temporaneamente, copertoni di auto o assimilabili, oltreché attenersi ai comportamenti su riportati dovranno a propria cura:

- a) disporre a piramide i pneumatici con periodo di stoccaggio superiore a 15 giorni dopo averli svuotati da eventuale acqua e ricoprirli con telo impermeabile o con altro idoneo sistema tale da impedire qualsiasi raccolta di acqua piovana;
 - b) eliminare i pneumatici fuori uso e comunque non più utilizzabili;
 - c) stoccare quelli eliminati, dopo essere stati svuotati da ogni contenuto d'acqua, in containers da tenere chiusi, in modo da impedire qualsiasi raccolta di acqua al loro interno;
 - d) provvedere alla disinfestazione, con cadenza quindicinale, dei pneumatici privi di copertura, movimentati in un periodo di tempo tra 1 e 15 giorni.
7. Coloro che gestiscono attività quali rottamazione delle auto e i vivai dovranno procedere ad una disinfestazione mensile delle aree interessate da dette attività.
8. Tutti i terreni interessati all'attività estrattiva nonché allo stoccaggio del materiale nello stabilimento di produzione devono essere costantemente controllati affinché non si verifichino ristagni d'acqua.
9. Qualora nel periodo di massimo rischio per la infestazione da *Aedes albopictus* "zanzara tigre" (15 luglio-1 ottobre) si riscontri all'interno di aree di proprietà privata una diffusa presenza dell'insetto, i proprietari o gli esercenti delle attività interessate dovranno provvedere immediatamente a propria cura all'effettuazione di interventi di disinfestazione anche mediante affidamento a ditte specializzate.
10. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria come previsto dall'art. 42 del presente Regolamento e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 6

SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE

Art. 31 - Somministrazione bevande di qualsiasi gradazione alcolica

1. E' fatto obbligo a tutti i titolari di esercizi pubblici (bar), o persone autorizzate alla mescita, di impedire l'uscita dal proprio locale e/o pertinenze dello stesso (superficie di somministrazione autorizzata) di oggetti di vetro o ceramica (bottiglie, bicchieri, tazze, ecc...) contenenti bevande alcoliche, al fine di evitare che tali oggetti possano divenire "armi improprie" nelle mani di persone in stato di alterazione psico-fisica.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria come previsto dall'art. 42 del presente Regolamento.
3. Nelle aree sensibili individuate dal presente regolamento, il Sindaco può disporre con ordinanza:
 - limitazioni orarie alla vendita per asporto di bevande alcoliche;
 - divieto di vendita di alcol in vetro nelle ore serali e notturne.

Art. 32 - Divieto di consumo (non controllato) di bevande di qualsiasi gradazione alcolica

1. È vietato il consumo di bevande alcoliche nelle aree sensibili individuate dal presente regolamento e negli altri luoghi pubblici o aperti al pubblico nei casi in cui ciò comporti disturbo, degrado o pericolo per la sicurezza urbana.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria come previsto dall'art. 42 del presente Regolamento.

Art. 33 – Individuazione delle aree urbane sensibili

1. In attuazione delle indicazioni della Prefettura di Cosenza, sono individuate quali aree urbane sensibili:
 - a) **l'ambito territoriale della frazione di Mirto**, quale area interessata da fenomeni di aggregazione e movida;
 - b) **specifiche aree a maggiore criticità**, nelle quali si registrano fenomeni di degrado e disturbo della quiete pubblica, individuate in:
 - ✓ Piazzale Stazione FS;
 - ✓ Piazza Rossa;
2. Nelle aree di cui alla lettera b) si applicano in via prioritaria le misure rafforzate di cui agli articoli seguenti.
3. L'Amministrazione comunale può individuare ulteriori aree con deliberazione della Giunta comunale, ratificata dal Consiglio comunale.

Art. 34 – Misure di tutela nelle aree sensibili

1. Nelle aree individuate all'articolo precedente è vietato:

- a) stazionare o sostare in modo da creare intralcio o disturbo, specie in gruppi che determinino situazioni di degrado o pericolo;
- b) consumare bevande alcoliche su suolo pubblico, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 32, salvo nelle aree autorizzate;
- c) detenere contenitori in vetro o lattine al di fuori dei locali di somministrazione;
- d) emettere schiamazzi, musica o rumori molesti, soprattutto nelle ore serali e notturne;
- e) porre in essere comportamenti contrari alla pubblica decenza, quali bivacco, sdraiarsi su arredi urbani, uso improprio degli spazi;
- f) abbandonare rifiuti o lasciare contenitori di bevande su suolo pubblico;
- g) urinare o compiere atti contrari all'igiene e al decoro urbano;
- h) organizzare assembramenti non autorizzati che possano compromettere la sicurezza urbana.

Art. 35 – Ordine di allontanamento (DASPO urbano)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del D.L. n. 14/2017 convertito in legge n. 48/2017:

- a) gli operatori di Polizia Locale possono disporre l'immediato allontanamento di soggetti che pongano in essere comportamenti vietati nelle aree sensibili.
2. L'ordine di allontanamento comporta l'obbligo di lasciare l'area.
3. In caso di reiterazione, si applicano le misure del divieto di accesso (DASPO urbano) disposte dal Questore.

Art. 36 – Sanzioni rafforzate nelle aree sensibili

1. Nelle aree sensibili:

- le sanzioni sono applicate in misura aggravata (fino al massimo previsto);
- è sempre prevista la cessazione immediata del comportamento;
- è prevista la possibilità di allontanamento.

TITOLO 7

VARIE

Art. 37 - Disciplina della mendicITÀ nel territorio comunale

1. Ogni effettiva condizione di indigenza, rilevata dalla Polizia Locale, dovrà essere tempestivamente segnalata all'Assessorato ai Servizi Sociali, al fine di porre in atto idonei e tempestivi interventi assistenziali.
2. L'accattonaggio nel territorio comunale è consentito, se attuato da soggetti e modalità non vietate dall'art. 600 del Codice Penale, sui marciapiedi dei luoghi pubblici purché ciò non costituisca intralcio alla circolazione pedonale.
3. L'accattonaggio è vietato alle intersezioni stradali, antistante e nei pressi degli ingressi dei cimiteri e dei luoghi di culto religioso, nei parcheggi pubblici o spazi a tale uso equiparati, all'interno delle aree pedonali, dei mercati, delle fiere e delle manifestazioni in genere.
4. È vietato l'accattonaggio effettuato con la presenza di minori o con lo sfruttamento di animali;
5. L'accattonaggio non è consentito davanti agli ingressi degli esercizi pubblici, non deve intralciare comunque l'accesso alle abitazioni e non deve causare disturbo ai passanti.
6. La violazione di cui ai commi 2, 3, 4, 5 del presente articolo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria come previsto dall'art. 42 del presente Regolamento e l'obbligo di cessare l'attività.

Art. 38 - Divieto dell'esercizio del mestiere girovago del c.d. "lavavetri"

1. Ritenuto che i soggetti di cui sopra, nell'esercizio di tale attività, causino gravi pericoli intralciando la circolazione veicolare e pedonale, bloccando le auto in carreggiata e costringendo i pedoni a scendere dal marciapiede a causa di occupazioni abusive di suolo pubblico composte da secchi, attrezzi, ecc..., generando disagi e ponendo a repentaglio l'incolumità personale propria e altrui; è vietato su tutto il territorio comunale l'esercizio del mestiere girovago di "lavavetri", sia sulla carreggiata che fuori di essa.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria come previsto dall'art. 42 del presente Regolamento.

Art. 39 - Divieto dell'esercizio del mestiere girovago del c.d. "accompagnatore di carrelli della spesa"

1. Ritenuto che i soggetti di cui sopra, nell'esercizio di tale attività, causino reiterati disturbi ai clienti di supermercati ed esercizi pubblici, spesso degenerando in veri e propri reati previsti dal Codice Penale; è vietato su tutto il territorio comunale l'esercizio del mestiere girovago di "accompagnatore di carrelli della spesa";

2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria come previsto dall'art. 42 del presente Regolamento.

Art. 40 - Divieto di campeggio libero

1. E' vietata qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento nonché il deposito di ogni cosa in uso o appartenente a persone senza fissa dimora, in aree pubbliche e private, senza l'autorizzazione del Sindaco o a ciò non appositamente destinate dalla P.A.

2. E' inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.

3. Gli operatori di Polizia Locale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità.

4. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

5. Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 42 del presente Regolamento e, previo accertamento della violazione e nel rispetto della normativa vigente, può essere disposto l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso, nonché la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada.

Art. 41 - Contrassegni del Comune

1. E' vietato usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per scopi personali o per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.

2. La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria come previsto dall'art. 42 del presente Regolamento.

TITOLO 8

SANZIONI

Art. 42 - Sanzioni amministrative

1. La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi del D.Lgs. 18-08-2000 n. 267 e successive modificazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da € 25,00 a € 500,00. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.
2. Come previsto dall'art. 6-bis della Legge 24 luglio 2008, n. 125, la Giunta Comunale, con apposita delibera, potrà stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta in deroga alle disposizioni del primo comma dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
4. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio da cui dipende l'agente accertatore.
5. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

TITOLO 9 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 43 - Abrogazioni di norme

1. Sono abolite tutte le disposizioni contenute in ordinanze e disposizioni precedentemente in vigore sulle materie oggetto del regolamento stesso.

Art. 44 - Reiterazione

1. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni accessorie si definisce recidiva la violazione della medesima disposizione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della relativa sanzione amministrativa pecuniaria. Alla seconda reiterazione della violazione, le sanzioni applicate in sede di ordinanza-ingiunzione sono raddoppiate.

Art. 45 - Norma finale

1. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovra ordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa statale, regionale e provinciale.